

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1531

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANTOVANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2007

Interpretazione autentica dell’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e competenza in ordine alla espressione del parere sulla sospensione delle procedure esecutive per le vittime di *racket* e usura

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle norme più controverse nella fase di applicazione della legge 23 febbraio 1999, n. 44, - normativa che pure ha permesso di fornire risposte importanti a chi denuncia il *racket* e l'usura - è quella di cui all'articolo 20, che prevede la sospensione dei termini di pagamento di mutui e di ogni altro titolo avente efficacia esecutiva, oltre che degli adempimenti fiscali e delle procedure esecutive in atto, per le vittime di estorsioni che abbiano richiesto l'elargizione, allo scopo di evitare che - nonostante la denuncia - si produca egualmente la lesione del patrimonio oggetto dell'attività estorsiva e/o usuraia. La struttura originaria della norma prevedeva un parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale; tale parere era quindi comunicato al giudice dell'esecuzione. La disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 457 del 14 dicembre 2005, nella parte in cui si stabilisce che il parere del prefetto debba essere «favorevole», costituendo tale precisazione una intromissione dell'attività amministrativa in quella giurisdizionale. In realtà, i problemi derivanti dall'applicazione della norma sono consistiti:

a) in un limitato utilizzo della stessa da parte dei prefetti, come se essi avvertissero in termini generali quella ingerenza nell'autonomia dell'autorità giudiziaria competente, che poi la Consulta ha censurato in modo specifico;

b) in un frequente sfavore nell'applicazione dell'articolo 20 da parte dei giudici dell'esecuzione, non sempre pienamente informati della meritoria attività di denuncia

da parte delle vittime del *racket*, e quindi poco propensi a riconoscere la sospensione;

c) nella lettura riduttiva da parte degli stessi giudici dell'esecuzione del concetto di evento lesivo, benché il richiamo da parte dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999 all'articolo 3 della citata legge n. 44 non consenta incertezze;

d) nella necessità di ripetere l'*iter* del parere a fronte di ogni procedura esecutiva in corso.

Questo disegno di legge si pone l'obiettivo di rettificare l'applicazione limitata e limitante di tale importante disposizione. All'articolo 1 riprende il concetto di «evento lesivo» già esposto dall'articolo 3 della legge n. 44, al fine di chiarire senza alcun dubbio l'esatta esegesi dell'inciso. L'articolo 2 trasferisce la competenza per il parere dal prefetto al procuratore della Repubblica che svolge o che ha svolto le indagini che hanno utilizzato le dichiarazioni del richiedente l'elargizione; la ragione è duplice: solo il magistrato requirente è in grado di valutare l'apporto investigativo della vittima di *racket* o di usura e la lesione da lui subito a causa di ciò; il magistrato requirente è autorità giudiziaria come il giudice dell'esecuzione, sì che si supera l'ostacolo sottolineato dalla Consulta; è peraltro evidente che il parere fornito dall'autorità giudiziaria che ha utilizzato per le indagini la collaborazione della vittima di questa categoria di illeciti ha un peso oggettivamente superiore ai fini della sospensione della esecuzione. In presenza di più procedimenti penali, la competenza deve intendersi in capo al pubblico ministero che per primo ha avviato le indagini fondate sulla deposizione della parte of-

fesa: ciò per rendere più agevole l'individuazione. Il ruolo del prefetto è di informare tempestivamente il procuratore della Repubblica della presentazione dell'istanza di elargizione (affinché quest'ultimo possa articolare il parere), e di verificare tutte le procedure esecutive in atto a carico della vittima di estorsione e/o di usura, per contenere il rischio di sospensioni o proroghe parziali. Per l'identica *ratio*, nelle procedure

esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, di enti previdenziali o assistenziali, non possono porsi a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dal comma 4-*bis* dell'articolo 20 della citata legge n. 44 del 1999, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui al medesimo articolo 20.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 20
legge 23 febbraio 1999, n. 44)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44, è inserito il seguente:

«4-bis. Per evento lesivo, ai fini delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4, deve intendersi non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».

Art. 2.

*(Competenza in ordine alla espressione del
parere sulla sospensione delle procedure
esecutive per le vittime di racket e usura)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più

procedimenti penali che riguardino la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

7-ter. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-quater. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dal comma 4-bis, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4».

